



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **195** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **ADESIONE A POLIZZA ASSICURATIVA IN CONVENZIONE 'POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI' CONTRATTA DA CONSORZIO COMUNI TARENTINI SOC. COOP. CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRENTO - PERIODO 31 OTTOBRE 2014 - 31 OTTOBRE 2018. CODICE CIG: 5977122D19**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventuno** mese di **ottobre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: ADESIONE A POLIZZA ASSICURATIVA IN CONVENZIONE
'POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI'
CONTRATTA DA CONSORZIO COMUNI TARENTINI SOC. COOP.
CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TARENTO -
PERIODO 31 OTTOBRE 2014 - 31 OTTOBRE 2018.
CODICE CIG: 5977122D19**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Malè è socio, fin dalla sua costituzione, del Consorzio dei Comuni Trentini giusta deliberazione Consiliare di adesione n° 24 dd. 29 febbraio 1996;
- che il predetto Consorzio si avvale per l'attività di brokeraggio della società INSER S.p.A. che, riunita nel RTI INSER S.p.A. – WILLIS S.p.A., è risultata assegnataria delle predette funzioni e quindi accompagna il Consorzio nell'ambito del progetto "Polizze Assicurate" per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2018;

Preso atto che il Consorzio dei Comuni Trentini, operando in termini di centrale di committenza per tutti i Comuni consorziati che intendono avvalersi del servizio, ha recentemente ultimato una gara a rilevanza Europea individuando nella società ITAS MUTUA Assicurazioni con sede in Trento l'aggiudicatario del pacchetto assicurativo che viene posto a disposizione di tutti i Comuni e gli Enti soci del Consorzio medesimo;

Evidenziato come difficoltà e ritardi nell'attuazione della gara Europea abbiano comportato una proroga dei tempi inizialmente previsti, tanto che si è reso necessario protrarre l'adesione di questo Ente alle polizze assicurate in essere nel periodo 2011-giugno 2014 fino al 31 ottobre 2014, giusta deliberazione Giuntale n° 115 dd. 01.07.2014, esecutiva;

Vista ora la nuova "Polizza Tutela Giudiziaria, Spese Legali e Peritali" relativa alla categoria Amministratori e componenti le Commissioni che evidenzia le condizioni nonché le garanzie fornite dalla medesima, nel rispetto di quanto indicato nel capitolato di gara elaborato dal Consorzio dei Comuni Trentini in collaborazione con il broker INSER S.p.A.;

Evidenziato come la predetta polizza assicuri buone condizioni assicurate a favore degli Enti aderenti alla Convenzione mentre il canone annuo a carico di questo Ente viene quantificato in complessivi Euro 2.865,00=;

Data lettura di tutte le condizioni previste dalla bozza di contratto proposta dal Consorzio dei Comuni Trentini - Società Cooperativa e ritenuto la stessa pienamente rispondente alle esigenze operative nonché alle finalità che quest'Amministrazione intende perseguire a tutela delle categorie assicurate (Amministratori e Dipendenti comunali);

Ritenuto pertanto e sulla base di quanto sopra evidenziato di aderire alla convenzione sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa con la compagnia ITAS Mutua Assicurazioni con sede in Trento con riferimento alla "Polizza Tutela Giudiziaria, Spese

Legali e Peritali” per il periodo dal 31 ottobre 2014 al 31 ottobre 2018, sulla base del premio annuo sopra precisato, nella formulazione che viene allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato come il premio verrà corrisposto a cadenza annuale con decorrenza 31 ottobre di ciascun anno di validità del contratto assicurativo stipulato mentre al finanziamento della spesa si provvede mediante l'utilizzo di fondi propri dell'Amministrazione;

Richiamato l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la Compagnia Assicurativa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale condizione per garantire la copertura assicurativa in relazione alla tutela giudiziaria e spese legali e peritali per le categorie assicurate (Amministratori e Dipendenti comunali) senza alcuna soluzione di continuità;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di aderire alla convenzione sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa - con la compagnia ITAS Mutua Assicurazioni con sede in Trento con riferimento alla “Polizza Tutela Giudiziaria, Spese Legali e Peritali” per il periodo dal 31 ottobre 2014 al 31 ottobre 2018 che viene allegata al presente provvedimento sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che il premio verrà corrisposto direttamente al broker INSER SPA, sino alla scadenza della polizza, per un importo annuale di Euro 2.865,00.= secondo le indicazioni e le categorie assicurate (Amministratori e Dipendenti comunali) riportati nell'allegato prospetto ed identificato con la lettera B).

3. Di valutare pienamente soddisfacenti le condizioni evidenziate nella polizza assicurativa richiamata al precedente punto 1), a fronte delle esigenze di sicurezza di questo Ente in relazione alla tutela degli Amministratori e Dipendenti comunali e tenuto conto che il Consorzio dei Comuni Trentini ha operato in termini di centrale di committenza per tutti i Comuni consorziati nella procedura di gara Europea per l'aggiudicazione del pacchetto assicurativo.
4. Di autorizzare il Sindaco al completamento delle procedure burocratiche inerenti la pratica in oggetto ed in particolare alla sottoscrizione della relativa polizza di assicurazione, nei termini e nei tempi precisati in narrativa.
5. Di confermare che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri dell'Amministrazione.
6. Di precisare fin da ora che eventuali aggiornamenti del premio annuo, connessi con eventuali modifiche nella polizza assicurativa di cui al presente provvedimento, verranno adottati con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario.
7. Di dare atto che l'onere annuo derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.865,00.- trova imputazione per Euro 1.643,00.- al capitolo 1132 – articolo 140 - codice bilancio 1010103 e per Euro 1.222,00.- al capitolo 1232 – articolo 139 – codice di bilancio 1010203 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che presentano la necessaria disponibilità e per essi ai corrispondenti codici di bilancio degli esercizi finanziari futuri fino al termine di scadenza del contratto assicurativo (31 ottobre 2018).
8. Di stabilire che la Compagnia di Assicurazioni di cui al presente provvedimento assume, a pena di nullità dell'incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 136 artt. 3 e 6.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
10. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
11. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche

amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

successivamente

stante l’urgenza di provvedere in merito;
visto l’art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **24.10.2014** al giorno **03.11.2014**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 22.10.2014

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE
TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI

stipulata tra

(il Contraente)

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. coop.

Via Torre Verde, 21 – 38100 TARENTO

P. I.V.A. n. 01533550222

e

(Impresa Assicuratrice)

.....

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 30.06.2014
alle ore 24.00 del 30.06.2018 S.T.R.

rateazione annuale al 30.06 di ogni anno

INDICE

DEFINIZIONI _____	3
ART. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____	4
1.1 Modalità di assicurazione _____	4
1.2 Prova del contratto _____	4
1.3 Pagamento del premio ed effetto dell'Assicurazione _____	4
1.4 Forma delle comunicazioni _____	4
1.5 Dichiarazioni inesatte del Contraente _____	4
1.6 Aggravamento del rischio _____	4
1.7 Diminuzione del rischio _____	4
1.8 Recesso in caso di sinistro - Rinuncia _____	5
ART. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE _____	5
2.1 Assicurato _____	5
2.2 Oggetto dell'Assicurazione _____	5
2.3 Inizio e termine della garanzia _____	5
2.4 Garanzia postuma _____	5
2.5 Spese comprese nell'assicurazione _____	5
2.6 Massimali di garanzia _____	6
2.7 Esistenza di altre coperture _____	6
2.8 Giurisdizione Italiana _____	6
2.9 Esclusioni _____	6
2.10 Variazioni degli assicurati _____	6
2.11 Elementi per il calcolo del premio _____	7
2.12 Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società _____	7
2.13 Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della compagnia _____	7
2.14 Liquidazione delle spese _____	7
2.15 Durata della convenzione – Recesso _____	7
2.16 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio _____	8
2.17 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte _____	8
2.18 Interpretazione del contratto _____	8
2.19 Foro competente _____	8
2.20 Clausola Broker _____	8
2.21 Coassicurazione e Delega _____	8
2.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari _____	9
2.23 Calcolo del premio _____	9
APPENDICE 1 _____	11

L'attribuzione della Contraenza al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. deve intendersi unicamente come attestazione di conformità delle condizioni convenute con quanto pattuito in origine, senza alcun onere di carattere economico a carico della stessa. La stipulazione del singolo "certificato di assicurazione" e gli obblighi da esso derivanti, compreso il pagamento del premio e la denuncia dei sinistri, sono assunti in proprio da ogni Contraente.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

per Contraente della convenzione assicurativa:	il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. che ha negoziato le condizioni di garanzia ed i costi della convenzione assicurativa
per Contraente:	il Comune, l'Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, la Comunità di Valle, l'A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, il Consorzio di Vigilanza Boschiva, le Comunità Montane, le Aziende Speciali.
per Assicurato :	il contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi, le Agenzie e i distaccamenti di cui si compone o di cui si avvale
per Dipendente:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione o a scavalco o messa a disposizione o distaccata
per Amministratore:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;
per Servizio gestioni Separate:	utilizzo di strutture e personale esterno per l'erogazione e gestione di servizi
per Servizio polizia Locale:	utilizzo di strutture e personale esterno per l'erogazione e gestione del servizio di polizia locale.
per Polizza :	il documento che prova l'assicurazione
per Società:	la Compagnia assicuratrice
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente e dall'Assicurato alla Società
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia per il quale è prevista l'assicurazione
per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Modalità di assicurazione

La Società si impegna a prestare la copertura assicurativa mediante emissione, su richiesta del Contraente, di Certificati di Assicurazione in applicazione alla presente Convenzione.

Tali Certificati costituiscono documenti di polizza ad ogni effetto.

In ciascun Certificato di Assicurazione devono essere indicati i seguenti dati:

1. la ragione sociale del Contraente;
2. l'ubicazione delle sede legale e la Partita IVA;
3. le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione;
4. il premio dell'assicurazione;
5. le eventuali Condizioni Speciali e Annotazioni.

1.2 Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

1.3 Pagamento del premio ed effetto dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Previa comunicazione da parte Ente dell'avvenuta adesione alla presente Convenzione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal certificato di assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza. Il Contraente é tenuto a pagare al Broker alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

1.4 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, e-mail, pec telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

1.5 Dichiarazioni inesatte del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

1.6 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

1.7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso.

1.8 Recesso in caso di sinistro - Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

ART. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 Assicurato

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- A. L'ENTE solo in qualità di soggetto passivo tenuto al rimborso delle spese sostenute da amministratori e dipendenti, ai sensi di legge
- B. L'ENTE (se è stata scelta la relativa opzione aggiuntiva)

2.2 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente/Assicurato in base a quanto previsto dall'**art. 36 LR 5 marzo 1993 n. 4 - Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali** (per l'interpretazione autentica dell'art. 36 LR 5 marzo 1993 n. 4 si vedano l'**art. 4 della LR 4 dicembre 2007, n. 4 - l'Art. 9 della L.R. 15-7-2009 n. 5** – l'art. 21 della LR 25 maggio 2012 n. 2).

La garanzia non sarà operante se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui sono adibiti gli amministratori ed il personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo; e/o se sussiste colpa grave o dolo degli stessi.

Nel caso in cui venga scelta l'opzione aggiuntiva **B. ENTE**: la Società assume altresì a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dall'Ente.

2.3 Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per i sinistri denunciati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti od i fatti si sono verificati, purché non antecedenti a 5 (cinque) anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

2.4 Garanzia postuma

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5 (cinque) a condizione che gli atti od i fatti che hanno dato origine ai sinistri siano stati posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza.

2.5 Spese comprese nell'assicurazione

Fermo quanto previsto dall'art. 36 LR 5 marzo 1993 n. 4 "Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori", la garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, nell'esercizio della attività/funzione, per fatto colposo o doloso di terzi, anche originato da eventi relativi alla circolazione stradale, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, patrimoniale,

contabile o penale, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della attività/funzione esercitata;

- c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originati;
- d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.

2.6 Massimali di garanzia

Opzione 1)

€ 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro senza limitazioni annue

Opzione 2)

€ 100.000,00 (centomila) per sinistro senza limitazioni annue

2.7 Esistenza di altre coperture

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente /Assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal contratto opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.

2.8 Giurisdizione Italiana

L'assicurazione vale per i fatti e/o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e della Comunità Europea.

2.9 Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo, l'archiviazione è equiparata al proscioglimento;
- b) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- c) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.

2.10 Variazioni degli elementi posti a base del calcolo del premio

Il Contraente è dispensato dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute. Si prende atto che le variazioni intervenute nel corso dell'annualità assicurativa, quali a titolo esemplificativo e non limitativo assunzioni, assunzioni a tempo determinato, sostituzioni e passaggi di qualifica ecc., si ritengono automaticamente assicurate senza obbligo di comunicazione alla Compagnia. Non si procederà pertanto alla regolazione premio.

Alla fine dell'annualità assicurativa il premio di rinnovo viene conteggiato sul numero effettivo degli elementi posti a base del calcolo del premio comprese le variazioni intervenute nell'annualità. Se il Contraente non adempie all'obbligo di comunicazione del numero effettivo degli elementi posti a base del calcolo del premio, comprese le variazioni intervenute nella precedente annualità, la compagnia fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, può dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto

Per l'identificazione degli elementi posti a base del calcolo del premio si fa riferimento esclusivamente ai registri o altri documenti equipollenti tenuti a cura del Contraente. La compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Il Contraente che comunica l'eventuale attivazione delle Estensioni "Servizi Gestioni Separate" e/o "Servizio

Polizia Locale” in corso d’anno, sarà tenuto a pagare il relativo premio lordo che si intenderà quale premio minimo.

2.11 Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene determinato come da art. 2.23 per tutta la durata del contratto.

2.12 Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società

Il Contraente, una volta a conoscenza del ricevimento di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, ovvero di un fatto che interessi la copertura assicurativa, deve fare denuncia di sinistro al Broker a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), email, pec, telex, telefax od altro mezzo certo. Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l’Assicurato/il Contraente dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell’Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

2.13 Vertenze affrontate dall’assicurato e responsabilità della compagnia

La Compagnia non è responsabile dell’operato dei legali dei consulenti e dei periti, purché siano stati scelti dall’Assicurato.

In caso di motivato disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia sull’opportunità di proseguire la vertenza, l’Assicurato ha comunque la facoltà di agire per proprio conto. Qualora l’esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute.

L’esecuzione forzata di un titolo ottenuta dall’Assicurato verrà limitata a due tentativi.

2.14 Liquidazione delle spese

La Società liquiderà all’Assicurato/Contraente, solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento del danno per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all’Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell’Assicurato/Contraente, spetta alla Società, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l’art.1916 del Codice Civile.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l’Assicurato/Contraente al pagamento.

Sono a carico dell’Assicurato/Contraente le somme dovute per:

- pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende.

2.15 Durata della convenzione – Recesso

La presente convenzione ha durata di quattro anni, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2014 e scadenza al 30.06.2018, con scadenze annuali poste al 30.06 di ogni anno. senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E’ facoltà del Contraente della convenzione assicurativa richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente della convenzione assicurativa ha comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Il Contraente/l'Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione/certificato di assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

2.16 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

2.17 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

2.18 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

2.19 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria di residenza o dimora dell'Assicurato.

2.20 Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è l'RTI Inser Spa – Willis Italia Spa

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato l'RTI Inser Spa – Willis Italia Spa sono in misura del 7%.

2.21 Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui

firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

2.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In osservanza di tale Legge, gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'Art. 3 comma 8 della medesima Legge.

2.23 Calcolo del premio

Opzione 1) Massimale € 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro senza limitazioni annue

CATEGORIE	Premio annuo lordo procapite €
SINDACO, PRESIDENTE ED ASSESSORI
CONSIGLIERI: Presidente del Consiglio, Consiglieri, Presidenti circoscrizionali
SEGRETARIO E/O DIRIGENTI E DIRETTORI
RESPONSABILI ATTI GESTIONALI: vi sono ricompresi i Capi ufficio amministrativi, gli avvocati, i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica inferiore ad € 2.000,00, il personale con area direttiva
RESPONSABILI ATTI GESTIONALI DELL'UFFICIO TECNICO E/O PROGETTISTI DIPENDENTI: risultano inclusi i Capi Ufficio Tecnici (quindi quelli dei servizi viabilità, reti, gestioni strade e parchi, mobilità, edilizia pubblica, gestione fabbricati), i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica superiore ad € 2.000,00
DIPENDENTI
ESTENSIONI	Premio annuo lordo minimo €
Utilizzo Servizi Gestioni Separate <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
per i Comuni fino a 1000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni fino a 3000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni fino a 5000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni fino a 10000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni oltre i 10000 abitanti <input type="checkbox"/>
Utilizzo Servizio Polizia Locale <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ENTE (opzione) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

per i Comuni fino a 5000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni oltre i 5000 abitanti <input type="checkbox"/>

N.B.: Il Contraente per consentire il calcolo corretto del premio, al momento della sottoscrizione del certificato di assicurazione e del rinnovo annuale, deve indicare:

- il numero effettivo dei componenti le singole categorie di rischio
- l'utilizzo dei servizi di gestioni separate (con l'indicazione del nr. di abitanti)
- l'utilizzo del servizio di polizia locale
- l'attivazione dell'opzione Ente (con l'indicazione del nr. di abitanti)

Opzione 2) Massimale € 100.000,00 (centomila) per sinistro senza limitazioni annue

CATEGORIE	<i>Premio annuo lordo procapite €</i>
SINDACO, PRESIDENTE ED ASSESSORI
CONSIGLIERI: Presidente del Consiglio, Consiglieri, Presidenti circoscrizionali
SEGRETARIO E/O DIRIGENTI E DIRETTORI
RESPONSABILI ATTI GESTIONALI: vi sono ricompresi i Capi ufficio amministrativi, gli avvocati, i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica inferiore ad € 2.000,00, il personale con area direttiva
RESPONSABILI ATTI GESTIONALI DELL'UFFICIO TECNICO E/O PROGETTISTI DIPENDENTI: risultano inclusi i Capi Ufficio Tecnici (quindi quelli dei servizi viabilità, reti, gestioni strade e parchi, mobilità, edilizia pubblica, gestione fabbricati), i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica superiore ad € 2.000,00
DIPENDENTI
ESTENSIONI	<i>Premio annuo lordo minimo €</i>
Utilizzo Servizi Gestioni Separate <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
per i Comuni fino a 1000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni fino a 3000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni fino a 5000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni fino a 10000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni oltre i 10000 abitanti <input type="checkbox"/>
Utilizzo Servizio Polizia Locale <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
ENTE (opzione) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
per i Comuni fino a 5000 abitanti <input type="checkbox"/>
per i Comuni oltre i 5000 abitanti <input type="checkbox"/>

N.B.: Il Contraente per consentire il calcolo corretto del premio, al momento della sottoscrizione del certificato di assicurazione e del rinnovo annuale, deve indicare:

- il numero effettivo dei componenti le singole categorie di rischio
- l'utilizzo dei servizi di gestioni separate (con l'indicazione del nr. di abitanti)
- l'utilizzo del servizio di polizia locale
- l'attivazione dell'opzione Ente (con l'indicazione del nr. di abitanti)

Il Contraente la convenzione

La Società

APPENDICE 1

Art. 36 - LR 5 marzo 1993 n. 4, (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 marzo 1993, n. 11) richiamato nel testo di polizza TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI agli articoli 2.2. Oggetto dell'assicurazione e 2.6 Spese comprese nell'assicurazione.

Art. 36

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

1. Il comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.

2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

3. La giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna ed autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge.

4. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.

5. Il rimborso delle spese legali può avere luogo anche allorché il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza.

L.R. 4-12-2007 n. 4 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

Art. 4

Norma interpretativa dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 "Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali", dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale" e dell'articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni "Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale"

1. Il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese di cui al comma 1 in tutti i casi in cui non vi sia stato l'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

2. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni va inteso nel senso di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e di quello volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

3. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni e dall'articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni, va inteso nel senso di ricomprensivi anche le spese peritali e di giustizia e di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui non vi sia stato l'accertamento della responsabilità penale, amministrativa o contabile, nonché in quelli nei quali sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e di quello volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 9 L.R. 15-7-2009 n. 5 Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 luglio 2009, n. 30, suppl. n. 2.

Art. 9

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

1. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, qualora la Corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, applicando la disciplina prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, trova comunque applicazione l'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni e in tal senso va intesa l'interpretazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4.

2. L'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei giudizi civili, penali e contabili.

L.R. 25-5-2012 n. 2 Modifiche all'ordinamento del personale delle amministrazioni comunali, Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 giugno 2012, n. 23, Supplemento n. 2.

Art. 21

Norma interpretativa dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

1. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall'articolo 36, commi 1 e 2 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle eventualmente dovute

Il Contraente la convenzione

La Società